

Istruzioni per la richiesta del numero di controllo associato alle commissioni di esame per la certificazione del requisito professionale della Licenza e del Certificato Complementare

(Art.2 al Decreto ANSF n.8/2011- Punto 6 delle -Linee Guida per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria)

Le Imprese Ferroviarie in possesso del Certificato di Sicurezza e il Gestore Infrastruttura in possesso dell'Autorizzazione di Sicurezza che nominano le commissioni d'esame per la certificazione dei requisiti professionali associati alla Licenza, al Certificato Complementare e alle estensioni delle abilitazioni rilasciate in applicazione delle norme in vigore fino al 13/01/2012, devono inviare all'Agenzia una richiesta di numero di controllo. Tale richiesta deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'esame, se l'inoltro avviene tramite **posta elettronica certificata** (dove la richiesta costituisce allegato non modificabile – scansione, pdf, ecc) all'indirizzo commissioni.esami@pec.ansf.it o almeno 10 giorni prima se l'inoltro avviene tramite corrispondenza indirizzata all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

La richiesta deve specificare:

- a) L'attività di sicurezza a cui si riferisce che deve comparire (Condotta) anche nell'oggetto della mail o della lettera;
- b) la tipologia della certificazione (Licenza di conduzione treni/Certificato Complementare tipo..... - Decreto Legislativo 30 Dicembre 2010, n.247 e Decreto ANSF n.8/2011, tipologia dell'abilitazione (ex Disposizione di RFI n.31/2000 che si vuole estendere), tipo/i di prova di esame (teorica, pratica o teorica/pratica, identificativo del programma applicato e istruttori a cui è stata affidata la docenza);
- c) Nome, Cognome, dati anagrafici dei candidati e titolo di studio;
- d) data e luogo degli esami;
- e) i nominativi dei componenti la commissione d'esame con il numero dell'attestato di riconoscimento (esaminatore) o, ove non previsto, il numero della Licenza di conduzione treni posseduta;
- f) l'autorizzazione all'utilizzo degli esaminatori, rilasciata dalla struttura richiedente il riconoscimento quando è diversa del soggetto che nomina la commissione;
- g) l'autorizzazione all'utilizzo del presidente rilasciata dalla struttura di appartenenza se diversa dal soggetto che nomina la commissione.

Il numero di controllo non è richiesto per la certificazione del tirocinio.

Per le commissioni di esame nominate dall'Agenzia l'attribuzione del numero di controllo avviene contestualmente alla nomina della commissione stessa.